

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

CAPO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il servizio di polizia rurale nel territorio comunale di Pasiano di Pordenone.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, trovano applicazione tutte le altre norme dello Stato, della Regione, della Provincia nonché quelle comunali vigenti in materia e contenute in Regolamenti.

Per zona agricola del territorio comunale, si intende qualsiasi area del territorio comunale nella quale si svolga attività agricola indipendentemente dalla destinazione d'uso urbanistica.

Art. 2 - Obiettivi del Regolamento

Il presente Regolamento si propone di assicurare il corretto uso del territorio comunale nell'interesse generale della cultura e della tradizione agraria e della vita sociale nelle campagne.

Art. 3 - Ambito di applicazione del Regolamento

Le norme del presente Regolamento trovano applicazione in tutto il territorio comunale, a prescindere dalla qualificazione letterale e urbanistica delle sue zone.

Art. 4 - Espletamento del servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco o da un suo Assessore delegato. Viene svolto dall'Ufficio di Polizia Comunale, nonché dagli organi di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza esistenti nel territorio della Repubblica Italiana.

Tutti coloro che sono preposti a far rispettare il presente regolamento debbono sempre declinare le proprie generalità e, ogni qualvolta si renda necessario, esibire idoneo documento attestante la legittimazione all'esercizio delle funzioni.

Art. 5 - Ordinanze del Sindaco

In applicazione al presente Regolamento il Sindaco ha facoltà di emettere Ordinanze.

Art. 6- Commissione agricoltura

Può essere costituita una commissione con funzioni consultive alla quale partecipano l'Assessore all'Agricoltura in

qualità di Presidente e l'Assessore all'Ambiente, ed altri 7 componenti nominati dalla Giunta Comunale: due designati dalla maggioranza ed uno designato dalle minoranze, tre designati dalle associazioni di categoria e scelti tra i tecnici ed imprenditori del settore, un rappresentante dei cacciatori nominato dal Direttore della riserva di caccia di diritto comunale.

CAPO SECONDO

DISCIPLINA DI PASCOLO, CACCIA, PESCA

Art. 7 - Disciplina dell'esercizio del Pascolo

I proprietari e conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, nonché le disposizioni emanate emesse annualmente dall'Autorità sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Devono inoltre osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti.

Il pascolo è consentito dal primo novembre al 31 marzo.

Art. 8- Pascolo degli animali. Modalità

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero tale da impedire sbandamenti o fughe che possano cagionare danni alle colture, molestia ai passanti o intralcio al traffico. Per il pascolo del bestiame di qualunque sorta su terreni pubblici o di uso pubblico necessita la preventiva autorizzazione del Comune (Allegato A). Per il pascolo su fondi privati occorre il preventivo assenso scritto del proprietario (Allegato B).

Art. 9 - Pascolo in ore notturne

Il pascolo notturno (dalle ore 20,00 alle ore 06.00) è permesso solo nei fondi chiusi da recinti, idonei ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture e/o cose altrui.

Art. 10 - Obbligo di denuncia da parte dei pastori

I pastori in transito hanno l'obbligo di comunicare al Sindaco del Comune, almeno 2 giorni prima del loro arrivo, l'occupazione dei terreni che hanno preso in godimento per il pascolo. (Allegato C). E' fatto obbligo inoltre di denunciare al Sindaco, entro 24 ore, qualsiasi mutamento riguardante l'ubicazione dei terreni stessi.

Art. 11 - Attraversamento di abitato con animali

Nel percorrere le strade comunali o vicinali i conduttori di bestiame di qualsiasi specie dovranno tenere la massima cura onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori tra i cittadini e/o danneggiamento alle cose e dovranno occupare uno spazio, qualora possibile, non superiore ad 1/3 della carreggiata. Nelle vie e nelle piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

Art.12 - Esercizio di caccia e pesca

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e da regolamenti speciali.

Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e con regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione provinciale.

Art. 13 - Divieto di ingresso nei fondi altrui

E' vietato entrare nei fondi con colture in atto, salvo che esistano servitù di passaggio o si tratti di inseguire sciami di api o di animali domestici sfuggiti al proprietario.

Possono accedere e transitare nei fondi altrui le persone che abbiano avuto il permesso dal proprietario comportandosi peraltro in modo da arrecare il minor danno possibile ai beni e alle colture.

Qualora il conduttore di un fondo, in cui ci sia una coltura in atto, non voglia assoggettarsi alla servitù di passaggio e di caccia da parte dei cacciatori, deve sistemare e mantenere, per il periodo della coltivazione e fino alla raccolta dei prodotti, delle tabelle ben visibili lungo i confini recanti la scritta "Coltura in atto. Vietato l'accesso"(art.30 del T.U. 26.07.1939).

Ferme restando le disposizioni di cui al C.C. (art. 843, 2ª e 3° comma e art. 925), il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o privato senza autorizzazione scritta è tenuto al risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

Art.14 - Sanzioni

Per le violazioni delle norme contenute nel presente capo, si applica una sanzione amministrativa da Lit. **100.000** a Lit. **600.000**.

L'oblazione in via breve è di Lit.**200.000**.

CAPO TERZO

IGIENE DEL SUOLO E DELLE ACQUE

Art. 15 - Terreni liberi. Divieti

I terreni non possono essere impiegati per luogo di scarico d'immondizie, di materiali di rifiuto d'origine umana ed animale, di materiale putrescibile di qualunque origine, di residui industriali e inerti.

Qualora questi scarichi abusivi siano già costituiti, il Sindaco ne ordina la rimozione a cura e a spese del proprietario del fondo e/o di coloro i quali li abbiano eseguiti, se identificati.

Art. 16 - Irrigazione

L'irrigazione delle colture in terreni confinanti con le strade deve essere regolata in modo tale da non arrecare disturbo ai passanti.

L'attivazione di impianti irrigui in prossimità della sede stradale deve essere indicata con apposita segnaletica.

Sono vietate le irrigazioni di terreni contigui alle abitazioni quando da quelle derivi umidità ai muri delle abitazioni stesse.

I canali scorrenti in superficie ed in fregio alle abitazioni esistenti o previste dal Piano regolatore dovranno essere sistemati in maniera tale da evitare l'aumento di umidità delle stesse. Le opere eventualmente necessarie saranno ingiunte dall'Autorità Comunale e comunque da questa approvate sentito il competente Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S..

Art. 17 - Deflusso delle acque

E' vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche. I proprietari di terreni su cui defluiscano per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono vietate le derivazioni abusive, l'impianto di alberi dentro gli alvei, lo sradicamento degli arbusti e degli alberi lungo le sponde, le variazioni a manufatti posti lungo il corso d'acqua e la posa di tronchi o di tubi attraverso il corso d'acqua.

In tutti i casi, in cui il normale deflusso delle acque venga impedito da cause naturali (ad esempio da alberi inclinati, foglie, rami e detriti vari) il proprietario o il conduttore del fondo hanno l'obbligo di segnalarlo immediatamente agli organi di cui all'art 4 del presente regolamento, per i successivi provvedimenti di competenza.

Quando l'Autorità Comunale accerti l'esecuzione di lavori e di opere che procurino ostacoli al naturale scolo delle acque, ingiungerà l'esecuzione delle opere necessarie per assicurare in modo permanente il regolare deflusso delle acque stesse.

Art.18 - Scarico nei fossi

E' vietato scaricare nei fossi delle strade Comunali, vicinali ed interpoderali, acque di qualsiasi natura, salvi i diritti acquisiti con regolare concessione od autorizzazione dell'Autorità competente, debitamente comprovati o autorizzati anche in futuro in base alla normativa vigente al momento.

Art.19 - Servitù di scarico

Lo scarico delle fognature private consentito in fossi interpoderali, viene disposto dall'Autorità competente.

A tutela dell'utilità e dell'igiene, i succitati scarichi sono soggetti alla manutenzione necessaria

a cura e spese dei proprietari dello scarico che determinato l'inconveniente.

In caso di inadempienze dei proprietari interverrà l'Autorità Competente nei modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti.

I proprietari dei fondi sono tenuti a garantire il libero deflusso delle acque, nonché il ripristino del fosso di scarico nella configurazione originaria, qualora modificato.

Art.20 - Spurgo di fossi

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo delle acque meteoriche e delle acque provenienti dai fondi superiori è fatto obbligo di provvedere costantemente all'espurgo di fossi in modo da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano il naturale deflusso delle acque con possibilità di arrecare danno ai fondi ed alle colture confinanti.

I fossi delle strade vicinali, private ed interpoderali non assoggettati a scarichi fognari devono, a cura e a spese dei frontisti, e/o dei proprietari limitrofi, essere spurgati all'occorrenza in modo da garantire un regolare deflusso dell'acqua. In caso di accertata trascuratezza o inadempienza dei proprietari o di chi per essi, l'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio ad eseguire i lavori necessari e le relative spese verranno addebitate agli inadempienti. All'occorrenza, detti fossi e canali dovranno essere, a cura e spese dei frontisti, allargati ed approfonditi in maniera da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque sia piovane sia sorgive, che in essi si riversano.

Art. 21 - Acque scorrenti in superficie

Le acque meteoriche precipitate su terreni scoperti o non rapidamente assorbite devono essere allontanate mediante adatte opere di convogliamento fino ad un recapito naturale idoneo a riceverle.

Qualora a causa della pendenza vi sia impossibilità accertata allo scolo naturale delle acque verso valle dovrà essere impiantato nel punto più declive del terreno un pozzo di raccolta da svuotarsi con mezzi meccanici o con un'opportuna rete di drenaggio sotterraneo o con altro eventuale mezzo.

E' severamente vietato realizzare le succitate opere senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità Comunale.

Art. 22 - Pulizia dei fossi

Le rive dei fossi, quando siano erbose, dovranno essere mantenute sgombre da eccessiva vegetazione; il fondo dei canali dovrà essere, periodicamente o comunque quando sia ordinato dall'Autorità Comunale, pulito dal materiale fangoso o putrescibile e da quanto altro disturbi lo scolo delle acque e possa dar luogo a ristagni e fatti putrefattivi.

Art. 23 - Tombinatura di fossi e canali

I proprietari di fossi e canali che intendono eseguire opere di tombinatura nei fondi di competenza, devono presentare apposita domanda all'Autorità Comunale la quale stabilirà la fattibilità o meno di tale intervento.

Art. 24 - Distanze per fossi, canali ed alberi

Per lo scavo di fossi o canali lungo il confine, si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale considerato.

Per lo scavo dei fossi o dei canali lungo i cigli delle strade, la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata, ovvero dalla base dell'opera di sostegno. La distanza a cui gli alberi ad alto fusto possono essere piantati dalla linea di confine è pari a tre metri (3 m.), mentre per gli alberi non considerati ad alto fusto, tale distanza potrà essere di un metro e mezzo (1,5 m.); per siepi, viti, arbusti, e piantagioni dovrà essere rispettato un arretramento di almeno 50 centimetri dal confine.

Le distanze anzidette non si debbono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purchè le piante siano tenute ad una altezza che non ecceda la sommità del muro.

I proprietari di alberi e siepi piantumati lungo le strade sono obbligati ad una potatura periodica anche in modo tale da non restringere la carreggiata e da non invadere i marciapiedi; sono obbligati altresì a recidere i rami delle piante che si protraggono oltre il ciglio stradale o sul marciapiede.

Art. 25 – Abbeveratoi e bacini idrici

La raccolta di acqua a scopo agricolo e a scopo di abbeverare gli animali che avvenga in appositi bacini artificiali o comunque in recipienti di capacità superiore a 5 mc. e con superficie libera eventualmente non inferiore a metri quadrati 2 deve essere autorizzata dall'Autorità Comunale che la concederà quando risulti:

- a) che il fondo e le pareti sono impermeabili;
- b) che sia agevole lo svuotamento del serbatoio stesso;
- c) che sia attuabile l'impiego dei mezzi larvicidi e insetticidi qualora necessario
- d) che il bacino sia adeguatamente recintato al fine di evitare che persone ed animali possano finirci dentro

Art.26 - Terreni per uso zootecnico

Quando i terreni siano impiegati per uso di pascolo o di passaggio di animali da allevamento o quando sulle aree libere vengano collocate installazioni mobili per allevamenti tali che attraverso le deiezioni e gli scoli si abbia un inquinamento con materiale putrescibile o nauseabondo, oppure che dal terreno possa, per dilavamento con acque di pioggia, essere inquinato e infestato il terreno a valle, sarà cura dell'Amministrazione Comunale dettare le norme in base alle quali possa essere consentita l'utilizzazione predetta senza danni o molestia a terzi.

Art. 27 - Spargimenti sul suolo

Lo spargimento su suolo scoperto a scopo di concimazione di materiale fermentescibile o putrescibile di qualunque natura nonché materiale polverulento con esclusione di materiale fecale umano, anche se costituito da elementi inerti è consentito purché non ne derivi danno o molestia

agli abitanti delle case contermini.

Lo spargimento è consentito purchè il materiale venga interrato nel più breve tempo possibile dalla conclusione dell'operazione oppure tramite appositi interratori durante le operazioni di spargimento al fine di evitare la propagazione di odori sgradevoli. E' inoltre consentita la distribuzione di liquami su colture in atto, senza l'interramento, a condizione che non ci sia la diffusione di aerosol nauseabondi che disturbino l'abitato.

E' assolutamente vietata la distribuzione dei liquami sul suolo nei seguenti orari:

autunno – inverno : dalle ore 11.30 alle ore 13.30

primavera – estate : dalle ore 11.30 alle ore 15.30

Fino a cento metri dalle abitazioni ricadenti nelle zone residenziali è obbligatorio l'immediato interrimento dei liquami.

Nei terreni all'interno delle zone residenziali adibiti ad attività agricole si applica la disposizione prevista al comma precedente.

Il letame delle stalle bovine ed equine può essere distribuito in ogni ora.

Art. 28 - Trasporto di letame e liquame

Il trasporto di letame e liquame, quando venga effettuato attraverso strade pubbliche o private, deve avvenire con mezzi di trasporto adatti allo scopo, per evitare qualsiasi perdita di prodotto lungo il tragitto.

Art. 29 - Depositi

E' vietato realizzare senza l'autorizzazione dell'Autorità Comunale sulle strade comunali opere e depositi, anche temporanei, compresi gli accessori e le pertinenze.

Art.30- Sanzioni

Per la violazione delle norme contenute nel presente capo si applica una sanzione amministrativa da Lit.**100.000** a Lit.**600.000**.

L'oblazione in via breve è di Lit.**200.000**.

CAPO QUARTO

CASE COLONICHE E LORO ANNESSI - RICOVERI PER ANIMALI

Art. 31- Disciplina

Per la disciplina edilizia delle case rurali, accessori, annessi rustici ed altri manufatti in genere, si demanda al Regolamento Edilizio, Nuove Tecniche di Attuazione del PRGC ed alle leggi vigenti

in materia.

Art. 32 - Latrine

Le condutture ed i fognoli devono essere mantenuti in condizioni igieniche soddisfacenti.

Le materie fecali delle latrine non possono essere immesse che in vasche imhoff o in pozzi neri a tenuta i quali debbono soddisfare alle prescrizioni del presente Regolamento e di altri Regolamenti Comunali.

Sono proibite le latrine nei cortili.

Art. 33 - Dotazione idrica

Ogni casa deve avere una sufficiente dotazione di acqua riconosciuta potabile tramite periodici accertamenti batteriologici e/o chimici.

Art. 34 - Scolo delle acque

I cortili, le vie, gli orti, le aree annesse alle case rurali debbono avere uno scolo delle acque sufficiente ad evitare impaludamenti.

Art. 35 – ALLEVAMENTI A CARATTERE INTENSIVO - Igiene dei ricoveri.

La costruzione di ricoveri per animali, allevati a scopo di vendita o di commercio dei loro prodotti derivati, è soggetta ad autorizzazione del Sindaco che la rilascia previo parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S.- Servizio Igiene e Sanità per quanto attiene le competenze in materia di igiene del suolo e dell'abitato, e del Servizio Veterinario per quanto riguarda l'idoneità del ricovero anche ai fini della profilassi delle malattie infettive e/o diffuse delle specie allevate e del benessere degli animali presenti.

L'autorizzazione deve indicare la/le specie allevate e la capienza massima.

Qualora si tratti di:

- allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari;
- allevamenti industriali o commerciali che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;
- canili gestiti da enti pubblici o privati a scopo di commercio, ricovero od addestramento;
- allevamenti di animali da pelliccia e/o di animali destinati al ripopolamento di riserve di caccia;

l'autorizzazione è subordinata al Nulla Osta previsto dall'art. 24 del DPR 320/54 (Regolamento di Polizia Veterinaria).

I ricoveri per animali, fermo restando quanto previsto dall'art. 54 del DPR 303/56, devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, in buono stato di costruzione, intonacati ed imbiancati almeno una volta all'anno, dotati di acqua potabile e provvisti di idonei sistemi di convogliamento e raccolta delle deiezioni. Devono essere altresì facilmente pulibili, lavabili e disinfettabili; a tale scopo i locali dovranno essere dotati di idonee prese d'acqua.

Per quanto riguarda i fabbisogni di spazio per gli animali allevati si fa riferimento alle eventuali normative specifiche e, in mancanza di queste, si stabiliscono i seguenti parametri:

- altezza minima dei ricoveri : 3m
- dimensioni atte ad assicurare un minimo di 20 mc di aria per capo bovino o bovino equivalente (1 Bovino=1 Bufalino=1 Equino=3 Vitelli o annutoli o puledri=7 ovini o caprini=50 Tacchini o oche=100 Polli o altre specie avicole=100 Conigli).

Per quanto riguarda i fabbisogni minimi per gli allevamenti di animali selvatici, esotici ed invertebrati (elicicoltura, lombricoltura e vermicoltura) si rimanda alle normative specifiche ed ai pareri rilasciati di volta in volta.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non intaccato da sterco o da altre materie.

Gli ovini ed i caprini possono essere tenuti insieme ai bovini e bufalini solo se aventi lo stesso livello sanitario.

E' vietato tenere il pollaio o altri animali da cortile nelle stalle.

I recinti all'aperto per animali dovranno essere collocati ad almeno 20 metri dalle abitazioni di terzi e l'eventuale lettiera o le deiezioni dovranno essere asportate al fine di evitare emanazione di odori molesti.

I recinti all'aperto, per il ricovero anche temporaneo, quando non dotati di pavimentazione impermeabile con convogliamento dei liquami in idonee vasche di raccolta, devono essere sistemati in maniera tale da evitare il ristagno dei liquami stessi e non essere fonte di inquinamento ambientale.

Non appartengono a questa tipologia i recinti all'aperto adibiti a pascolo per gli animali, per i quali verrà stabilita di volta in volta una capienza massima.

Art. 36- ALLEVAMENTI A CARATTERE FAMILIARE - Igiene dei ricoveri.

Nelle zone agricole come individuate nel vigente P.R.G.C. i ricoveri per animali allevati per autoconsumo, integrazione al reddito familiare, diporto, ornamento ed ai fini di difesa ed utilità quali: conigliere fino a 50 capi, pollai fino a 100 capi, apiari, porcilaie fino a 5 capi stalle di bovini ed equini per un numero complessivo di 4, ricoveri per ovi-caprini fino a 5 capi, non sono soggetti ad autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Comunale e non vengono considerati industrie insalubri. Il proprietario di tali animali è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio la loro presenza indicandone la specie ed il numero.

In ogni caso tali ricoveri, fatte salve norme specifiche, dovranno essere costruiti e sistemati in modo tale da:

- consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione
- mantenere una distanza minima di 20m dalla strada e dalle abitazioni di terzi
- evitare il ristagno delle deiezioni

- essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati
- se si tratta di porcili, realizzare la pavimentazione ben connessa, impermeabile ed inclinata per favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta.
- se si tratta di stalle per bovini, equini ed ovi-caprini, essere provvisti di concimaia situata in modo tale da non provocare odori e disagi per le abitazioni viciniori.

I porcili contenenti fino a 5 capi adulti da destinarsi ad uso familiare non possono essere costruiti se non in muratura ed a una distanza minima di m.20 dalle abitazioni e dalle strade; devono avere aperture sufficienti al ricambio dell'aria, mangiatoie e pavimenti ben connessi costruiti con materiale impermeabile e dotati di presa d'acqua.

Il pavimento deve essere inclinato per facilitare lo scolo delle urine nel pozzetto ed unito alle pareti attraverso angoli arrotondati.

Il pozzetto deve essere costruito in base alle norme prescritte per i pozzi neri.

E' vietata la costruzione di nuovi porcili nelle zone definite A – B – C – H - D - nel vigente strumento urbanistico comunale. Tali ricoveri per animali devono essere distaccati dalla casa di almeno 6 metri; debbono essere aerati e tenuti puliti.

Anche i forni, gli essiccatoi e gli altri annessi rurali devono essere distaccati dalla casa colonica.

Nelle zone residenziali è consentito allevare solo ed esclusivamente ad uso familiare i seguenti animali: conigli 8 capi; avicoli 10 capi; gli stessi non devono arrecare disturbo, molestia e odori ai vicini.

Art. 37 – Ricoveri per animali. Igiene della costruzione

I ricoveri per animali di nuova costruzione devono avere sempre un'altezza media non inferiore a metri 3 e dimensioni tali da assicurare almeno mc.10 di aria per ciascun capo di bestiame minuto e mc.20 per ogni capo di bestiame grosso. Devono inoltre essere provvisti di ampie porte e finestre per il rinnovamento dell'aria. I pavimenti e le mangiatoie devono essere impermeabili e le rastrelliere devono essere metalliche. Anche le cunette di scolo delle urine devono essere impermeabili e finire in apposita vasca a tenuta. E' assolutamente vietato l'impiego, come lettiera, del materiale di pagliericci usati.

I ricoveri per animali ed i fienili debbono essere indipendenti dalla casa colonica. Quando ciò non sia possibile, i ricoveri stessi non possono comunicare direttamente con gli ambienti di abitazione, e non devono avere aperture nella stessa facciata ove si aprono le finestre delle abitazioni se non a distanza di almeno metri 10 in linea orizzontale per quelli di nuova costruzione ed almeno sei metri per quelli esistenti.

I ricoveri non devono essere collocati sotto ambienti abitabili.

Art. 38 – Letamai, concimaie e pozzi neri. Norme di realizzazione

Tutti i ricoveri per il bestiame devono essere provvisti di letamai. Questi debbono avere la capacità proporzionata ai capi ricoverabili; devono essere costruiti con fondo e pareti resistenti ed impermeabili e con pozzetti a tenuta per i liquidi.

I letamai, le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per le urine ed in generale tutti i depositi di materie di rifiuto devono essere posti ad almeno 25 metri dal pozzo artesiano per l'emungimento di acqua potabile o da qualsiasi altro serbatoio di acqua potabile e comunque a valle dello stesso.

Le concimaie dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:

- a) consentire un'autonomia di stoccaggio di sei mesi delle deiezioni della stalla;
- b) avere un muretto perimetrale di altezza non inferiore a cm.30;
- c) essere dotate di una platea lievemente inclinata verso una cunetta impermeabile, per il convogliamento del liquame in una vasca a perfetta tenuta con dimensioni minime di un metro cubo per ogni capo di bestiame.

Mucchi di letame e altri concimi, limitati ai bisogni di un podere, sono tollerati, purché in aperta campagna e a non meno di 50 metri da qualsiasi abitazione, da pozzi d'acqua potabile, da acquedotti, serbatoi e strade, e purché non diano luogo a infiltrazioni nel sottosuolo e non permangano sul posto per più di otto mesi.

Art. 39 - Abbeveratoi

Gli abbeveratoi debbono essere posti a debita distanza dal pozzo per l'emungimento di acqua potabile o da qualsiasi altro serbatoio di acqua e devono essere costruiti con materiale di facile lavatura e tenuti costantemente puliti.

Ove sia possibile, si devono alimentare gli abbeveratoi con acqua corrente o almeno disporre che l'acqua vi scorra e si rinnovi abbondantemente dopo l'abbeveramento.

Gli abbeveratoi non devono mai essere alimentati dallo stesso rubinetto di presa dell'acqua utilizzata per l'uso domestico.

E' fatto divieto di lavare in essi il bucato e di immergervi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

Art. 40 – Depositi di foraggi ed insilati

I depositi di foraggi ed insilati devono distare almeno 15 metri dalle civili abitazione di proprietà ed almeno 30 metri dalle abitazioni di terzi.

I depositi di insilati devono distare almeno 20 metri dalle civili abitazione di proprietà ed almeno 50 metri dalle abitazioni di terzi.

Non devono in ogni caso essere fonte di emanazione di odori sgradevoli e fastidiosi.

I copertoni talvolta utilizzati per l'ancoraggio delle coperture di fienili e/o insilati devono essere periodicamente svuotati o adeguatamente forati al fine di evitare qualsiasi ristagno di acqua al proprio interno per impedire la proliferazione di insetti molesti.

Art.41 - Sanzioni

Per la violazione delle norme contenute nel presente capo si applica una sanzione amministrativa da Lit. **100.000** a Lit. **600.000**.

L'oblazione in via breve è di Lit. **200.000**.

CAPO QUINTO

DELLA PROPRIETA' E DELLE PRATICHE AGRARIE

Art.42 - Impianto di alberi e siepi presso i confini. Recisione di rami protesi e radici

Per l'impianto di alberi e siepi presso il confine di proprietà si osservano le disposizioni del Codice Civile.

I proprietari dei fondi sono tenuti a tenere regulate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare la altrui proprietà e le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, vietando la libera visuale.

In caso di trascuratezza del proprietario, l'Autorità Comunale farà eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art.43 - Manutenzione di strade interpoderali

Le strade interpoderali devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati, aprendo, se del caso, una cunetta o un fosso per il rapido deflusso delle acque e provvedendo a mantenere il fosso o la cunetta costantemente spurgati.

Art.44 - Aratura dei terreni

I frontisti delle strade pubbliche, ad uso pubblico o vicinali non possono arare i loro fondi in adiacenza delle strade e/o dei fossi, ma devono formare lungo di esse una regolare capezzagna di larghezza minima di m.3 qualora l'aratura sia perpendicolare alla strada od al fosso ciò al fine di poter eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade o fossi; e di larghezza minima di m. 1 nei casi di aratura parallela alla strada.

Durante l'aratura è fatto comunque divieto di occupare le strade pubbliche e private ad uso pubblico.

Lungo i corsi d'acqua pubblici dovrà essere mantenuta una capezzagna di almeno 3 metri

Art.45 - Pulizia delle aree private e terreni non edificati

I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni non edificati devono essere tenuti puliti, le manutenzioni ed il corretto stato di efficienza devono essere eseguite con diligenza da parte dei rispettivi proprietari o conduttori.

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia il loro uso e destinazione, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti anche se abbandonati da terzi. E' fatto obbligo conservare i terreni costantemente puliti evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti, ecc. provvedendo all'esecuzione dello sfalcio dell'erba nei mesi da maggio a settembre (a titolo esemplificativo: almeno tre sfalci nel periodo estivo e rispettivamente uno entro la fine del mese di maggio, uno entro il 15 luglio ed uno entro il 15 settembre) al fine di ridurre la proliferazione di insetti, topi, ratti, bisce, ecc.

In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza, intima la pulizia delle aree o dei fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Sindaco provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o ai conduttori.

Art.46 - Circolazione dei mezzi sulle strade

Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare su strade comunali, vicinali o interpoderali o in altri luoghi pubblici e non, lasci cadere al suolo sabbia, ghiaia, terra o altro materiale in modo da imbrattare o ingombrare, è tenuto a provvedere immediatamente, a proprie spese e cura, allo sgombro e alla pulizia dell'area interessata.

Art.47 - Spigolature

Senza il consenso del proprietario è vietato di spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri anche se spogliati interamente dal raccolto. Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al presente comma deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

Art.48 - Sanzioni

Per la violazione delle norme contenute nel presente capo si applica una sanzione amministrativa da Lit.**100.000** a Lit. **600.000**.

L'oblazione in via breve è di Lit.**200.000**

CAPO SESTO

NORME PER LA CONSERVAZIONE DELLA FERTILITA' DEI TERRENI E

LA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE

Art. 49- Definizione di paesaggio

E' l'insieme delle relazioni fra fauna, flora, suolo, circolazione delle acque, geomorfologia e geologia del territorio, dove la natura, la memoria e la cultura si incontrano in una rappresentazione di implicazioni relative alle interazioni fra attività umane e ambiente.

Art.50 - Definizione di siepe

E' così definita una fascia continua, di larghezza variabile, occupata da vegetazione composta da essenze arboree ed arbustive.

Art.51 - Eliminazione delle siepi e delle zone boscate

E' assolutamente vietato procedere all'eliminazione totale o parziale delle siepi e delle zone boscate esistenti al di fuori dei centri abitati.

Eventuali deroghe sono subordinate ad autorizzazione sindacale (Allegato D).

Art.52 - Taglio delle siepi e alberi

E' vietato il taglio a raso delle siepi. E' fatto quindi obbligo di mantenere il ceppo vitale per favorire la riproduzione delle varie specie arboree.

E' altresì vietato abbattere gli alberi aventi valore storico - paesaggistico inseriti nell'elenco comunale da predisporre entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art.53 - Eliminazione di erbe infestanti

E' altresì vietata, in prossimità delle siepi, la pratica dell'eliminazione delle erbe e degli arbusti infestanti tramite il fuoco.

E' fatto divieto di eliminare la vegetazione erbacea ed arbustiva sulle sponde di fossi e canali, in presenza di acqua, tramite prodotti diserbanti.

E' fatto obbligo di procedere alle irrorazioni con fitofarmaci, antiparassitari, diserbanti, evitando pericolosi fenomeni di deriva e nel rispetto dell'art. 63 dell'art. 64.

Art.54 - Manutenzione delle siepi

E' fatto obbligo ai proprietari di provvedere alla manutenzione e cura periodica delle siepi e delle zone boscate in genere, in modo da eliminare erbe ed arbusti infestanti dannosi alle essenze arboree più pregiate costituenti le siepi stesse nel rispetto dell'art. 55.

Art.55 - Impianto di siepi e di piante

Qualora i proprietari dei fondi adiacenti alle strade Vicinali e Comunali intendano provvedere all'impianto di siepi, dovranno formarle con l'utilizzo di essenze locali o naturalizzate quali: rovere, carpino nero, bagolaro, platano, robinia, catalpa, olmo, nocciolo, acero campestre, biancospino, pruno, sambuco, acacia, ontano, corniolo, salice, ciliegio, etc.

Le operazioni di impianto dovranno essere effettuate entro un anno dalla data della comunicazione di intenzione d'impianto.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Comunale provvede all'applicazione del presente articolo disponendo le relative verifiche sullo stato dei luoghi.

In caso di lavori di allargamento o rettifica di strade campestri o viottoli, eventuali siepi arboree esistenti dovranno essere reimpiantate con essenze di cui al comma 1

Art.56 - Accensione di fuochi nelle campagne

In tutto il territorio comunale è vietato accendere fuochi per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuti.

E' permessa l'accensione di fuochi per lo smaltimento della sterpaglia, dei residui della potatura, dei residui della manutenzione e taglio delle siepi, dei residui colturali purchè venga effettuata ad almeno 50 mt. dai fabbricati e dalle strade statali, provinciali e comunali e a mt 10 dalle siepi, avendo cura che il materiale sia convenientemente essiccato in modo da evitare eccessivo fumo e/o che lo stesso, a seguito del vento, sia trasportato verso le abitazioni o le strade statali, provinciali e comunali.

Chi accende il fuoco deve assistervi fino a quando non sia completamente spento. Deve inoltre osservare le disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle campagne, contenute in leggi nazionali, e regionali e nelle ordinanze di attuazione.

I falò epifanici potranno essere allestiti e bruciati previa autorizzazione dell'autorità competente e nulla osta del proprietario del fondo, su richiesta degli organizzatori che nella circostanza si assumono la responsabilità civile e penale.

Si potrà derogare alle succitate distanze qualora gli organizzatori adottino i necessari accorgimenti al fine di prevenire danni alle cose e alle persone.

Art.57 - Sanzioni

Per la violazione delle norme contenute nel presente capo si applica una sanzione amministrativa da Lit.**100.000** a Lit.**600.000**.

L'oblazione in via breve è di Lit.**200.000**.

CAPO SETTIMO

VENDITA PRODOTTI AGRICOLI

Art.58 - Autorizzazione del Sindaco

I produttori agricoli, che intendono vendere al minuto prodotti ottenuti nei loro fondi per coltura o per allevamento sono tenuti a munirsi della autorizzazione del Sindaco e ad osservare le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità e quelle dell'agriturismo.

Art.59 - Divieto della vendita ambulante di piante e sementi

E' vietato il commercio ambulante delle piante, delle parti di piante o di sementi destinati alla coltivazione a coloro che non siano muniti di apposita autorizzazione.

Art.60 - Sanzioni

Per la violazione delle norme contenute nel presente capo si applica una sanzione amministrativa da Lit.100.000 a Lit.600.000.

L'oblazione in via breve è di Lit.200.000.

CAPO OTTAVO

MALATTIE DELLE PIANTE.

LOTTA CONTRO INSETTI ED ANIMALI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA.

DIFESA DELLE PIANTE.

IMPIEGO DI PESTICIDI E FITOFARMACI.

Art.61 - Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria.

Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante deve essere eseguito quanto segue:

a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, di insetti, o di altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale, d'intesa con l'Ispettorato Provinciale per le malattie delle piante e con l'Osservatorio fitopatologico competente per territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità alla Legge 18.06.1931, n.987 e successive modificazioni contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche; il Comune collaborerà altresì con l'Amministrazione Provinciale nella lotta guidata.

b) salve le disposizioni dettate dalla predetta Legge 18.06.1931, n.987 e quelle contenute nel

regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12.06.1933, n.1700, e modificate con R.D. 02.12.1937, n.2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coltivatori ed ad altri comunque interessati all'azienda di denunciare all'Autorità Comunale, all'Ispettorato Provinciale per le malattie delle piante o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiano diffusibili o pericolosi, e di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che vengano all'uopo indicati.

Art.62 - Cartelli per esche avvelenate

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze in esse contenute possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità Comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta "terreno avvelenato" o simile.

Art.63 - Norme relative alla protezione delle piante e dei prodotti agricoli

La Legge Regionale del 29.03.1988 n. 16 vieta di effettuare trattamenti con fitofarmaci insetticidi, acaricidi, diserbanti e anticrittogamici alle colture, sia legnose sia erbacee durante il periodo della fioritura (dall'apertura dei petali alla caduta degli stessi) al fine di salvaguardare la vita delle api e degli altri insetti impollinatori.

L'uso di anticrittogamici, insetticidi, diserbanti o di altri presidi sanitari per la difesa delle piante e dei prodotti agricoli è regolato dal D.P.R. 03.08.1968 n. 1255.

Chi distribuisce tali prodotti è il solo responsabile di eventuali danni a persone, animali, colture, acque, ecc.; per l'uso di prodotti con tossicità di ex 1^a classe, ora definiti **molto tossici - tossici** e di quelli di ex 2^a classe, ora definiti **nocivi**, è obbligatorio essere in possesso del tesserino di autorizzazione all'acquisto e dell'impiego rilasciato dall'ispettorato dell'Agricoltura dopo apposito esame.

E' severamente proibito scaricare gli eventuali residui di prodotti nonchè le acque di lavaggio delle botti usate per i trattamenti, in canali, fossi, risorgive od altri analoghi luoghi, poiché i prodotti succitati possono arrecare danni a colture, animali, falde acquifere, flora spontanea, ecc. .

Art. 64 – Modalità d'impiego degli antiparassitari

Nel corso del trattamento con prodotti antiparassitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) si deve evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e private, strade e colture attigue.

All'interno dei centri abitati, è vietato l'uso dei prodotti antiparassitari appartenenti già alla I^a e II^a classe tossicologica, fatta eccezione nel caso di specifiche e dimostrabili necessità di ordine fitopatologico.

L'erogazione di antiparassitari con atomizzatori e nebulizzatori è consentita solo a distanze superiori a 30 m. da abitazioni, edifici e luoghi pubblici con le relative pertinenze. Al di sotto di detta distanza i trattamenti dei terreni e delle colture agrarie possono essere effettuati solo con presidi non pericolosi, prima delle ore 11.00 e dopo le ore 14.00, in assenza di vento.

La pressione dei suddetti mezzi deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva, ed il getto delle lance deve essere indirizzato in direzione opposta all'abitato. Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci in proprietà o su superfici altrui, l'utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza.

In aperta campagna il trattamento è consentito con tutti i prodotti antiparassitari purché il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade. Qualora se ne ravvisi il rischio, il trattamento deve essere temporaneamente interrotto. Durante il trattamento e per tutto il tempo di carenza del prodotto distribuito dovrà venire apposto il divieto di accesso alle aree trattate mediante appositi cartelli recanti la dicitura "*coltura (o terreno) trattato con presidi sanitari*". E' vietata la preparazione delle miscele antiparassitarie e lo scarico dei liquidi di lavaggio dei contenitori e delle attrezzature in prossimità di corsi d'acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie, piazze e pubbliche fognature.

Art.65 - Raccolta di piante o parti di piante e funghi

La raccolta di piante medicinali, aromatiche e da profumo di cui alla Legge 06.01.1931, n.99, comprese nell'elenco approvato a norma del R.D. 26.05.1931, n.772 e successive modifiche, è permessa solo ai raccoglitori muniti della "carta di autorizzazione" rilasciata dal Sindaco e limitatamente alla qualità di piante, alle epoche, e secondo le modalità specificata nella carta stessa.

La raccolta di funghi, è regolata da apposita Legge Regionale n.12/2000 e Decreto del Presidente della Giunta n. 0436/Pres. Del 01.12.00.

Art.66 - Sanzioni

Per la violazione delle norme contenute nel presente capo si applica una sanzione amministrativa da Lit.**100.000** a Lit. **600.000**.

L'oblazione in via breve è di Lit.**200.000**.

CAPO NONO

MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 67 - Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali

I proprietari ed i detentori di animali, sono obbligati a denunciare al Sindaco del Comune ed all'A.S.S. qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo.

I proprietari e i possessori di animali, colpiti da malattie infettive o diffusive o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:

a) isolare gli animali ammalati e quelli morti evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua;

b) non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale o altro materiale, che possa costituire veicolo di contagio, prima che vengano date le disposizioni da parte del Servizio Veterinario dell'A.S.S. Competente.

I proprietari e i conduttori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'Autorità Sanitaria.

Art.68 - Seppellimento di animali morti per malattie infettive

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffusive, o sospetti di esserlo, può essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria 08 febbraio 1954 n.320 e successive modifiche ed integrazioni, esclusivamente con provvedimento del Sindaco su conforme parere del Servizio Veterinario e del Servizio Igiene Pubblica.

Art.69 - Vaccinazione e profilassi degli animali domestici

I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie Locali per quanto riguarda vaccinazioni o trattamenti sanitari preventivi di malattie infettive.

Art.70 - Cani liberi

Ai cani liberi dovrà venire impedito il libero accesso alle strade e alle aree aperte al pubblico.

Art.71 - Circolazione di cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico

I cani condotti per le vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico, devono essere tenuti a guinzaglio.

I cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto devono essere muniti di museruola e guinzaglio.

Possono essere tenuti senza guinzaglio o museruola: i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengano rispettivamente utilizzati per la guardia dei greggi e per la caccia; i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando vengano utilizzati per servizio.

E' fatto divieto ai possessori di cani di far lordare i muri, le strade, i marciapiedi, le aiuole, ecc., con gli escrementi degli animali stessi.

Art.72 - Cani vaganti trovati senza museruola

I cani vaganti nel territorio comunale, non identificabili, devono essere catturati e custoditi a norma di legge.

I possessori dei cani, di cui al precedente comma, sono comunque tenuti a rimborsare la spesa sostenuta per la loro cattura, nutrizione e custodia.

Art.73 - Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

Chiunque, nei propri fondi, trova animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso alle autorità competenti o, se è noto, al proprietario, ed ha diritto alla rifusione dei danni eventualmente subiti.

Art.74 - Trasporto di animali

Il trasporto di animali va fatto con mezzi sufficientemente aerati e ampi per non arrecare danno o inutile sofferenza.

La rispondenza degli automezzi per il trasporto degli animali deve essere conforme ai requisiti sanciti dall'art.37 del Regolamento di Polizia Veterinaria n.320 del 08.02.1954 e delle altre norme vigenti in materia.

Art.75 - Maltrattamento di animali

Gli appartenenti alla Polizia Municipale che vengono a conoscenza di maltrattamenti di animali, nei modi previsti dall'art.727 del C.P., provvedono a denunciare le persone responsabili all'Autorità Giudiziaria.

Art. 76 - Sanzioni

Per la violazione delle norme contenute nel presente capo si applica una sanzione amministrativa da Lit.**100.000** a Lit.**600.000**.

L'oblazione in via breve è di Lit.**200.000**.

CAPO DECIMO

RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art.77 - Colture agrarie. Limitazioni

Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o danno per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà facoltà di imporre con ordinanze opportune modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture e di ordinare in caso di inadempienza la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Art. 78 - Sanzioni

Per la violazione delle norme contenute nel presente capo si applica una sanzione amministrativa da Lit.**150.000** a Lit.**900.000**.

Oblazione in via breve di Lit.**300.000**.

CAPO UNDICESIMO

PENALITA'

Art.79 - Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dalla Polizia Municipale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Quando la violazione è prevista dal Codice Penale non è ammessa la sanzione amministrativa pecuniaria, anche se tale sanzione fosse genericamente indicata nell'infrazione rilevata, essendo obbligatorio il rapporto alla Magistratura ai sensi dell'art.2 del Codice di Procedura Penale.

Art.80 - Oblazione in via breve

Le trasgressioni del presente Regolamento possono essere conciliate immediatamente, all'atto della contestazione, mediante il pagamento, con effetto liberatorio da parte del trasgressore, della sanzione amministrativa prevista dai rispettivi capi.

Qualora la contestazione immediata non sia avvenuta, il contravventore può procedere, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del processo verbale di accertamento, con effetto liberatorio nei confronti di tutti gli obbligati, al pagamento della sanzione amministrativa in via breve prevista

dai rispettivi capi oltre alle eventuali spese di procedimento e notifica.

Art.81 - Deduzioni difensive

Qualora il trasgressore ed i responsabili non si avvalgano del pagamento ai sensi del precedente art.80, gli stessi possono far pervenire, entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notifica del processo verbale, scritti difensivi e/o chiedere di essere sentiti in carta semplice indirizzata al Responsabile del Servizio di Polizia Comunale.

Art.82 - Determinazione ed irrogazione delle sanzioni

Il Responsabile del Servizio di Polizia Comunale, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, nonché il rapporto a lui trasmesso, acquisiti ulteriori elementi di valutazione, se ritiene sussistere la trasgressione contestata, determina con ordinanza motivata, entro i limiti indicati nel relativo articolo del Regolamento, l'ammontare della sanzione e ne ingiunge il pagamento insieme con le spese, entro 30 giorni dalla data di notifica di detto provvedimento, all'autore dell'infrazione ed alle persone che vi sono obbligate in solido; altrimenti emette ordinanza di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente agli interessati, alle persone obbligate e all'organo che ha redatto il rapporto.

L'ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento dovrà fare seguito la procedura coattiva ai sensi dell'art.27 della Legge 689 del 24.11.1981.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Comunale, inoltre, venuto a conoscenza tramite rapporto, che il trasgressore è incorso in più violazioni di cui allo stesso articolo del presente Regolamento, può applicare, nei limiti del massimo edittale, una sanzione pecuniaria superiore a quella prevista in via breve.

Art.83 - Sanzioni amministrative e disposizioni generali

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, in merito ai principi generali e di applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le norme e le procedure di cui alla Legge 24.11.1981, n.689 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.84- Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Responsabile del Servizio di Polizia Comunale può ordinare la rimessa in pristino e dispone, quando ricorrano gli estremi di cui all'art.153 del T.U. 1915, n.138, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art.85 – Inottemperanza all'ordinanza

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Responsabile del Servizio di Polizia Comunale, salvi i casi previsti dall'art.650 del Codice Penale o delle altre leggi e Regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione da Lit.200.000 a Lit.1.200.000, con oblazione in via breve di Lit.400.000.

Art.86 - Sequestro e custodia di cosa

I soggetti indicati nell'art. 4 all'atto di accertare l'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e dovranno procedere al sequestro cautelare delle cose che sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata in solido per l'infrazione. Nell'effettuare il sequestro si dovranno seguire i modi e i limiti di cui al C.P.P. per il sequestro di Polizia Giudiziaria.

Art.87 - Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'esame favorevole da parte del competente organo di controllo regionale e la successiva pubblicazione all'albo pretorio comunale, ai sensi del vigente statuto.

L'Amministrazione Comunale potrà, qualora ne ravvisi l'opportunità, con deliberazione della Giunta Comunale, aggiornare periodicamente i valori monetari delle sanzioni ed oblazioni a carico dei trasgressori della presente normativa.

Sono abrogati il precedente Regolamento in materia e tutte le altre disposizioni degli organi comunali riguardanti fattispecie comprese nel presente Regolamento e con esso in contrasto od incompatibili.

Allegato A) – riferimento all'art. 8

Al Responsabile del Servizio
di Polizia Comunale del
Comune di PASIANO di
PORDENONE

Oggetto: Regolamento di Polizia Rurale – articolo 8.

Richiesta di autorizzazione per il pascolo su terreni pubblici o di uso pubblico.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____ e residente a _____ in qualità di
proprietario e / o di _____ del gregge costituito dai seguenti animali:

n°. _____

n°. _____

n°. _____

n°. _____

n°. _____

n°. _____

chiede al Responsabile del Servizio di Polizia Comunale del Comune di Pasiano di Pordenone
l'autorizzazione ad effettuare il pascolo dei sopraelencati animali nei terreni pubblici o di uso
pubblico contraddistinti al:

Foglio _____ mappale _____ -

Foglio _____ mappale _____ -

Foglio _____ mappale _____ -

a decorre dalla data del _____ sino alla data del _____.

_____, li _____

Firma: _____

Allegato B) – riferimento all’art. 8

Oggetto: Regolamento di Polizia Rurale – articolo 8.

Autorizzazione per il pascolo su terreni privati

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in qualità di proprietario e / o conduttore di terreni agricoli in Comune di Pasiانو di Pordenone contraddistinti al:

Foglio _____ mappale _____ -

Foglio _____ mappale _____ -

Foglio _____ mappale _____ -

A U T O R I Z Z A

con la presente il Sig. _____ nato a _____ il _____ residente a _____, ad effettuare il pascolo del gregge costituito dai seguenti animali:

n° _____

n° _____

n° _____

n° _____

n° _____

n° _____

a decorre dalla data del _____ sino alla data del _____.
_____, li _____

Firma: _____

Allegato C) – riferimento all’art. 10

Al Responsabile del Servizio di

Polizia Comunale
del Comune di
PASIANO di PORDENONE

Oggetto: Regolamento di Polizia Rurale – articolo 10.

Denuncia per il pascolo su terreni siti in Comune di Pasiano di Pordenone.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____ e residente a _____ in qualità di
proprietario e / o di _____ del gregge costituito dai seguenti animali:

n°. _____

n°. _____

n°. _____

n°. _____

n°. _____

n°. _____

denuncia al AI Responsabile del Servizio di Polizia Comunale del Comune di Pasiano
di Pordenone che dal _____ al _____ attraverserà il territorio
comunale per il pascolo dei sopraelencati animali nei terreni come da allegata
autorizzazione

Foglio _____ mappale _____ -

Foglio _____ mappale _____ -

Foglio _____ mappale _____ -

_____, li _____

Firma: _____

Allegato D) – riferimento all’art. 51

Al Responsabile del servizio di
Polizia Comunale del Comune di
PASIANO di PORDENONE

Oggetto: Regolamento di Polizia Rurale – articolo 54.

Richiesta di autorizzazione per estirpazione siepe.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____ e residente a _____ in qualità di
proprietario – conduttore – persona autorizzata dal proprietario o conduttore dei terreni siti in
Comune di _____ e contraddistinti al:

Foglio _____ mappale _____ -

Foglio _____ mappale _____ -

Foglio _____ mappale _____ -

chiede al Responsabile del Servizio di Polizia Comunale Municipale del Comune di Pasiano di
Pordenone l’autorizzazione all’estirpazione della siepe campestre / zona boscata sita sui terreni
sopra indicati.

A tal fine dichiara che :

- ◆ la siepe medesima è composta dalle seguenti essenze: _____
_____;
- ◆ la siepe ha una estensione in lunghezza di metri _____ ed una larghezza media di
metri _____ per un totale di metri quadrati _____;
- ◆ l’area suddetta non ricade negli ambiti previsti dalla Legge 08/04/1982 n. 22, Legge
Regionale 12/11/1997 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni (classificazione di
bosco).

_____, li _____

Firma: _____

INDICE

CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art.2 - Obiettivi del Regolamento

Art.3 - Ambito di applicazione del Regolamento

Art.4 - Espletamento del servizio di polizia rurale

- Art.5 - Ordinanze del Sindaco
- Art.6 - Commissione agricoltura

CAPO SECONDO - DISCIPLINA DI PASCOLO, CACCIA, PESCA

- Art.7- Disciplina dell'esercizio del pascolo
- Art.8 - Pascolo degli animali. Modalità
- Art.9 - Pascolo in ore notturne
- Art.10 - Obbligo di denuncia da parte dei pastori
- Art.11- Attraversamento di abitato con animali
- Art.12- Esercizio di caccia e pesca
- Art.13- Divieto di ingresso nei fondi altrui
- Art.14- Sanzioni

CAPO TERZO - IGIENE DEL SUOLO E DELLE ACQUE

liberi. Divieti

- Art.15- Terreni 6- Irrigazione
- Art.17- Deflusso delle acque
- Art.18- Scarico nei fossi
- Art.19- Servitù di scarico
- Art.20- Spurgo di fossi
- Art.21- Acque scorrenti in superficie
- Art.22- Pulizia dei canali
- Art.23- Tombinatura di fossi e canali
- Art.24- Distanze per fossi, canali ed alberi
- Art.25- Abbeveratoi e bacini idrici
- Art.26- Terreni per uso zootecnico
- Art.27- Spargimenti sul suolo
- Art.28- Trasporto di letame e liquame
- Art.29- Depositi
- Art.30- Sanzioni

CAPO QUARTO - CASE COLONICHE, LORO ANNESSI E RICOVERI PER ANIMALI

- Art.31- Disciplina
- Art.32- Latrine
- Art.33- Dotazione idrica
- Art.34- Scolo delle acque
- Art.35- Allevamenti a carattere intensivo - Igiene dei ricoveri
- Art.36- Allevamenti a carattere familiare - Igiene dei ricoveri
- Art.37- Ricoveri per animali - Igiene della costruzione
- Art.38- Letamai, concimaie e pozzi neri. Norme di realizzazione
- Art.39- Abbeveratoi
- Art.40- Depositi di foraggi ed insilati
- Art.41- Sanzioni

CAPO QUINTO - DELLA PROPRIETA' E DELLE PRATICHE AGRARIE

- Art.42- Impianto di alberi e siepi presso i confini. Recisione di rami protesi e radici
- Art.43- Manutenzione di strade interpoderali
- Art.44- Aratura dei terreni
- Art.45- Pulizia delle aree private e terreni non edificati
- Art.46- Circolazione dei mezzi agricoli sulle strade
- Art.47- Spigolature

Art.48- Sanzioni

CAPO SESTO - NORME PER LA CONSERVAZIONE DELLA FERTILITA' DEI TERRENI E LA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE

Art.49- Definizione di paesaggio

Art.50- Definizione di siepe

Art.51- Eliminazione delle siepi e delle zone boscate

Art.52- Taglio delle siepi e di alberi

Art.53- Eliminazione di erbe infestanti

Art.54 Manutenzione delle siepi

Art.55- Impianto di siepi

Art.56- Accensione di fuochi nelle campagne

Art.57- Sanzioni

CAPO SETTIMO - VENDITA PRODOTTI AGRICOLI

Art.58- Autorizzazione del Sindaco

Art.59- Divieto della vendita ambulante di piante e sementi

Art.60 Sanzioni

CAPO OTTAVO - MALATTIA DELLE PIANTE. LOTTA CONTRO INSETTI ED ANIMALI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA. DIFESA DELLE PIANTE. IMPIEGO DI PESTICIDI E FITOFARMACI.

Art.61- Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria

Art.62- Cartelli per esche avvelenate

Art.63- Norme relative alla protezione delle piante e dei prodotti

Art.64- Modalità d'impiego degli antiparassitari

Art.65- Raccolta di piante o parti di piante e funghi

Art.66- Sanzioni

CAPO NONO - MALATTIE DEL BESTIAME

Art.67- Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

Art.68- Seppellimento di animali morti per malattie infettive

Art.69- Vaccinazione e profilassi degli animali domestici

Art.70- Cani liberi

Art.71- Circolazione di cani nelle vie o in luoghi pubblici aperti al pubblico

Art.72- Cani vaganti trovati senza museruola

Art.73- Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

Art.74- Trasporto di animali

Art.75- Maltrattamento di animali

Art.76- Sanzioni

CAPO DECIMO - RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art.77- Colture agrarie. Limitazioni

Art.78- Sanzioni

CAPO UNDICESIMO - PENALITA'

Art.79- Accertamento delle violazioni e sanzioni

Art.80- Oblazione in via breve

Art.81- Deduzioni difensive
Art.82- Determinazione ed irrogazione delle sanzioni
Art.83- Sanzioni amministrative e disposizioni generali
Art.84- Rimessa in ripristino ed esecuzione d'ufficio
Art.85- Inottemperanza all'ordinanza
Art.86- Sequestro e custodia di cosa
Art.87- Entrata in vigore del Regolamento

ALLEGATI:

- A) - riferimento art. 8 - Fac-simile di domanda per permesso preventivo da richiedere al Comune per il pascolo su terreni pubblici o di uso pubblico;
- B) – riferimento art. 8 - Fac-simile di stampato per il preventivo assenso del proprietario per il pascolo su terreno privato;
- C) – riferimento art. 10 - Fac-simile di stampato per la denuncia al Sindaco riguardante qualsiasi mutamento rispetto ai terreni di pascolo;
- D) – riferimento art. 51 - Fac-simile di stampato per la preventiva autorizzazione del Comune all'estirpazione delle siepi